



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 2015, in vigore dal giorno successivo, con il quale è stato adottato il *“Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”*;

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che il registro è tenuto presso il Ministero della giustizia nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il Direttore generale della giustizia civile (ora Direttore generale degli affari interni), ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o un magistrato;

considerato che il responsabile del registro verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 del d.m. n. 202/2014, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 4, comma 1 del d.m. n. 202/2014, che stabilisce che nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai comuni, dalle provincie, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;

visto l'art. 4, comma 2 del d.m. n. 202/2014, che stabilisce che gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro;

vista la legge regionale del 12 marzo 2003 n. 2 della Regione Emilia-Romagna, il decreto del comune di Piacenza (PC) di iscrizione dell'Ente “A.P.S. PRESIDIO DEBITORES DI PIACENZA (PC) numero di repertorio 149044 Nazionale, è stato iscritto a protocollo dell'Emilia -Romagna al n. 0084642 del 28/01/2025, nella sezione b *“ASSOCIAZIONI DI*

PROMOZIONE SOCIALE” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), ai sensi dell’art. 47 d.lgs. 03/07/2017 n. 117 e dell’art. 9 del d.m.n. 106 del 15/09/2020 definendo l’associazione Presidium Debitores come un segretariato sociale attivo in città;

visto il modello di domanda approvato con il provvedimento del Direttore generale (PDG) in data 15/07/2015, secondo la previsione di cui all’art. 5 del suddetto regolamento;

vista l’istanza del 26/02/2025, (pervenuta a mezzo pec), con la quale il dott. Roberto EDUARDO, nato a Brindisi (BR) il 30/04/1963, in qualità di legale rappresentante dell’“A.P.S. PRESIDIO DEBITORES DI PIACENZA (PC), ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 4 del d.m. n. 202/2014, per l’iscrizione nella sezione A del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’OCC denominato **“O.C.C. A.P.S. PRESIDIO DEBITORES SEGRETARIATO SOCIALE DI PIACENZA - con sede nel Comune di PIACENZA (PC)”**, con sede legale in Piacenza (PC), via Camillo Benso Conte di Cavour n. 43, C.A.P. 29121, P.I.V.A. n. 01904440334 , C.F. n. 91133370337, pec piacenza@pec.presidiumdebitores.it , sito web www.presidiumdebitores.it , tel. 0823643197 – 3281184360, fax 0823643197;

verificato il possesso da parte dell’“O.C.C. A.P.S. PRESIDIO DEBITORES SEGRETARIATO SOCIALE DI PIACENZA con sede nel Comune di PIACENZA (PC)”, dei seguenti requisiti:

- individuazione di un referente in possesso dei requisiti di indipendenza nello svolgimento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art 4, lett b), del d.m. n. 202/2014 nella persona di:

dott.	EDUARDO	Roberto	Brindisi (BR)	30/04/1963
-------	---------	---------	---------------	------------

- possesso della polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, ai sensi dell’art 4 comma 3 lett. c) del d.m. n. 202/2014;
- regolamento di autodisciplina dell’organismo deputato a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, redatto in conformità all’art 10 comma 5 del d.m. n. 202/2014, ai sensi dell’art 4, comma 3, lett. e) del d.m. n. 202/2014;
- sede legale in Piacenza (PC), via Camillo Benso Conte di Cavour n. 43, C.A.P. 29121, P.I.V.A. n. 01904440334 , C.F. n. 91133370337, pec piacenza@pec.presidiumdebitores.it , sito web www.presidiumdebitores.it , tel. 0823643197 – 3281184360, fax 0823643197;
- sede operativa dell’organismo in Piacenza (PC), via Camillo Benso Conte di Cavour n. 43, C.A.P. 29121, P.I.V.A. n. 01904440334 , C.F. n. 91133370337, pec piacenza@pec.presidiumdebitores.it , sito web www.presidiumdebitores.it , tel. 0823643197 – 3281184360, fax 0823643197;

verificato, inoltre, l’elenco dei gestori in possesso dei requisiti di cui all’art.4 comma 5 lett. a) b) c) e comma 8 del d.m. n. 202/2014, nelle persone di:

1.	Avv.	BALDINO	Filomena	Corato (BA)	12/01/1976
2.	Dott.	BASILE	Gianluca	Mesagne (BR)	27/19/1978
3.	Dott.ssa	BOCINA	Valentina	Cisternino (BR)	25/10/1985
4.	Dott.ssa	BRICCOLANI	Emanuela	Forlì FO)	13/08/1965

5.	Avv.	CACCIAPUOTI	Nicole Raffaella	Milano (MI)	07/09/1981
6.	Avv.	CAPEZZUTO	Francesca Romana	Roma (RM)	27/08/1970
7.	Avv.	CAPOZZI	Paola	Napoli (NA)	15/05/1983
8.	Dott.	CARFORA	Francesco	Gragnano (NA)	01/04/1982
9.	Avv.	CHIANESE	Domenico	Afragola (NA)	15/09/1976
10.	Avv.	D'AMORE	Maria Olimpia	Trani (BT)	13/05/1962
11.	Avv.	D'ERRICO	Luca	Mesagne (BR)	26/10/1983
12.	Avv.	DEL TORRE	Elena	Milano (MI)	30/06/1972
13.	Avv.	DI FERDINANDO	Berardo	San Benedetto del Tronto (AP)	28/03/1981
14.	Dott.	ERRICHIELLO	Pasquale	Pomigliano D'Arco (NA)	21/08/1975
15.	Dott.	GAROFALO	Lucio	Cosenza (CS)	13/12/1960
16.	Dott.ssa	GRASSI	Immacolata	Taranto (TA)	26/04/1979
17.	Dott.ssa	IEMMINO	Eugenia	Sarno (SA)	16/01/1986
18.	Avv.	MAGGI	David	Brindisi (BR)	02/10/1971
19.	Avv.	MARREDDU	Paola Antonella	Milano (MI)	12/02/1977
20.	Avv.	MARTINO	Andrea	Napoli (NA)	29/02/1988
21.	Avv.	MASCOLO	Francesco	Gavardo (BS)	04/05/1983
22.	Avv.	ORLANDI	Chiara Eugenia	Mede (PV)	09/04/1976
23.	Avv.	PERINI	Paolo	Bari (BA)	05/07/1979
24.	Dott.	PERUGINO	Domenico	Napoli (NA)	17/05/1974
25.	Avv.	PINTO	Leonardo	Bari (BA)	20/12/1987
26.	Dott.ssa	RICCARDI	Elena	Caserta (CE)	30/04/1994
27.	Dott.ssa	ROMANO	Rita	Pollena Trocchia	03/05/1978
28.	Avv.	SALZANO	Antonio	Ferrara (FE)	28/09/1988
29.	Dott.ssa	SPINELLI	Maria	Mesagne (BR)	04/04/1984
30.	Avv.	TARTAGLIONE	Maria	Marcianise (CE)	01/11/1975
31.	Dott.	VIOLANTE	Vincenzo	Pomigliano D'Arco	21/01/1974

Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del d.m. n. 202/2014;

DISPONE

l'iscrizione dell'“**O.C.C. A.P.S. PRESIDIO DEBITORES SEGRETARIATO SOCIALE DI PIACENZA - con sede nel Comune di PIACENZA (PC)**”, con sede legale in Piacenza (PC), via Camillo Benso Conte di Cavour n. 43, C.A.P. 29121, P.I.V.A. n. 01904440334, C.F. n. 91133370337, pec piacenza@pec.presidiumdebitores.it, sito web www.presidiumdebitores.it, tel. 0823643197 – 3281184360, fax 0823643197, nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del d.m. n. 202/2014, al numero progressivo **481**.

Il referente dell'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso

l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo biennale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi dell'organismo costituito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.m. 202/2014.

La perdita da parte dell'organismo abilitato dei requisiti di cui all'art 4 commi 3 e 4, comporterà la sospensione e/o la cancellazione dal registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, come previsto dall'art. 8 del d.m. 202/2014.

Roma, 2 luglio 2025

Il Direttore generale
Giovanni MIMMO